



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma
drlla.ufficio4@istruzione.it - drlla@postacert.istruzione.it

Avviso

Notificazione per pubblici proclami

Notificazione per pubblici proclami, disposta con Ordinanza n. **13126/2020 Reg. Prov. Coll.** nel giudizio **N. 8456/2020 REG.RIC.**, del ricorso proposto dinanzi al **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – Sez. III bis** da

Francesco Aloisi, Roberto Amich, Filippo Angileri, Giuseppe Antonaci, Antonio Babini, Raffaele Pasquale Birtele, Antonio Bleve, Andrea Bordin, Adolfo Borzellino, Andrea Cacciamani, Robersante Capriotti, Vito Carelli, Emanuele Carluccio, Giuseppe Ciancaglini, Rocco Ciardo, Enrico Davide Cirasaro, Marco Colizzi, Salvatore Comparato, Andrea Cialesi, Marcello D'Angelo, Alessandro De Finis, Francesco De Rosa, Ciro Mariano Decembrino, Giovanni Andrea Desole, Simone Di Cecco, Vincenzo Di Virgilio, Luigi Esposito, Faugera Ettore, Luca Forte, Giuseppe Furio, Andrea Gaffarello, Michele Emiliano Giarratana, Francesco Lista, Angelo Maggio, Nicola Marvulli, Francesco Messina, Nicola Michelucci, Fabio Miletto Scamardella, Manuel Salvatore Mirenda, Roberto Mone, Domenico Moretti, Giuseppe Mozzillo, Antonio Paciello, Pietro Nunzio Papangelo, Gianluca Pasquini, Antonio Piacentino, Luca Presot, Marco Mario Rasà, Antonio Rendina, Fabio Restaino, Donato Retucci, Massimo Rovere, Giuseppe Russo, Fabio Severini, Luca Solomita, Dante Tornusciolo, rappresentati e difesi dall'avvocato Fortunato Niro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;

Contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff – Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Uff Scolastico Reg Marche - Uff IV per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Asti, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Bologna, Uff Scolastico Reg Puglia – Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, Uff Scolastico Reg Molise – Ambito Terr per la Provincia di Campobasso, Uff Scolastico Reg Sicilia - Uff VII Ambito Territoriale di Catania, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Forlì Cesena Rimini, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Genova, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VIII Ambito Terr per la Provincia di Modena, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli, Uff Scolastico



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma

dr1a.ufficio4@istruzione.it - dr1a@postacert.istruzione.it

Reg Sicilia - Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff IX Ambito Terr per la Provincia di Parma e Piacenza - Se, Uff Scolastico Reg Toscana - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Pisa, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Salerno, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Taranto, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino, Uff Scolastico Reg Veneto - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Treviso, Uff Scolastico Reg Veneto - Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Verona, Uff Scolastico Reg Veneto - Uff VIII Ambito Terr per la Provincia di Vicenza, Uff Scolastico Reg Marche - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Ancona, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Benevento, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Chieti e Pescara - Sede Chi, Uff Scolastico Reg Toscana - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Firenze, Uff Scolastico Reg Molise -, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Mantova, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Sassari, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Ambito Terr per la Provincia di Trieste, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Ganci Valentina non costituita in giudizio

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

- a. dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nella parte in cui all'art. 15, comma 6 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), esclude dai servizi valutabili per intero il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina, sancendo, di converso "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina";
- b. delle Tabelle valutazione titoli dalla A/1 alla A/10 (Titoli di Servizio), allegata all'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove non contemplano nei servizi valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina;
- c. dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma
drlla.ufficio4@istruzione.it - drlla@postacert.istruzione.it

1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nella parte in cui all'art. 7, comma 2 (Istanza di partecipazione) nella parte in cui afferma “Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”;

d. delle GPS di prima fascia e di seconda fascia pubblicate dagli Ambiti Territoriali Provinciali di Ancona, Ascoli – Piceno, Asti, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Campobasso, Catania, Chieti, Cosenza, Cuneo, Firenze, Forlì- Cesena, Genova, Isernia, Lecce, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Verona e Vicenza, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono nel punteggio attribuito ai ricorrenti quello relativo alla valutazione del servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso e. nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati;

nonché, per l'accertamento, anche in via cautelare

del diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti in possesso il titolo di studio (diploma o la laurea) e/o abilitazione per la corrispondente classe di concorso valido per l'accesso all'insegnamento in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare, di vedersi riconosciuto la valutazione per intero nella graduatoria ove hanno chiesto l'inclusione - del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina quale servizio d'insegnamento.

SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO

-VIOLAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958/86 – VIOLAZIONE DELL'ART. 62 LEGGE 312/1980 – VIOLAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, D. LGS 297/94 - NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO SU DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IDENTICHE A QUELLE DE QUO ED IN PARTICOLARE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 4343/2015

L'art. 84 D.P.R. 417/1974 prevedeva che “Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo”.

Con la riforma del servizio militare di leva di cui all'art. 20 della legge n. 958/86, tuttavia, si dispose che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio.

A ciò si aggiunga il chiaro tenore letterale dell'art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 luglio, n. 190). - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Il predetto art. 62, rubricato “VALUTAZIONE DEL SERVIZIO



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma

drlla.ufficio4@istruzione.it - drlla@postacert.istruzione.it

MILITARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE”, dispone che “Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente”.

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, “[...] Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”.

La difesa erariale ha spesso sostenuto l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 al personale non di ruolo, essendo tale norma inserita nella parte del Testo Unico relativa al personale di ruolo. In realtà, l'art. 541, 2 comma, D. Lgs. cit., recita espressamente: “Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo”.

Non si vede, dunque, per quale ragione il personale di ruolo possa ottenere la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, mentre il personale non di ruolo possa ottenere tale valutazione soltanto in caso di ferma obbligatoria prestata dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro.

Invero, l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e chiude un testo di legge, appunto l'art. 485 (non riportato integralmente, per brevità) contenente altre disposizioni che disciplinano la valutazione di servizi e periodi di docenza agli effetti della carriera. Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui s'inserisce indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà con L. n. 226/04) pregiudichi l'attività lavorativa, quindi, nello specifico, lo svolgimento dell'attività di docenza, necessariamente impedita e quindi ritardata, per il periodo di leva.

-SULLA ILLEGITTIMA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE INFORMATICA.

Nel caso in cui l'esclusione dovesse dipendere dalla presentazione della richiesta di valutazione con modalità diverse rispetto a quelle previste dagli atti oggi impugnati ovvero, anche per mezzo di raccomandata a.r. e/o PEC, non v'è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione alla stessa valutazione del servizio di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare nelle domande di inserimento nelle suddette GPS.

Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità via web, viola l'art. 4, cc 1 e 2 del DPR 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma
dr1a.ufficio4@istruzione.it - dr1a@postacert.istruzione.it

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice.

-SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza. Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'utilizzazione delle graduatorie utili alle supplenze che saranno conferite dall'inizio dell'anno scolastico.

I controinteressati sono i soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze gravate;

Il processo in argomento può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione III Bis del Tar Lazio-Roma con ordinanza n. 13126/2020 Reg. Prov. Coll. pervenuta a questo Ufficio in data 11.12.2020 unitamente alla documentazione fornita da parte ricorrente nel procedimento n. 8456/2020 Reg.Ric.

IL DIRIGENTE
Matteo Vecchio

Allegati

1. Ricorso al T.A.R. per il Lazio n. 8456/2020 Reg.Ric.
2. Ordinanza T.A.R. per il Lazio n 13126/2020 Reg. Prov. Coll.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma

drla.ufficio4@istruzione.it - drla@postacert.istruzione.it

3. Avviso per pubblici proclami